



TOGA LECCHESSE

QUADRIMESTRALE EDITO DALL'ORDINE AVVOCATI DI LECCO

Anno XXXV - N. 2/2025





La collaborazione con Toga Lecchese è aperta a tutti gli operatori del diritto che intendano inviare saggi, interventi, provvedimenti giudiziari, note a sentenza e cronache di vita forense.

Gli articoli, le note, le osservazioni – firmati o siglati – esprimono unicamente l'opinione del loro autore.

SOMMARIO

XXXV° ANNIVERSARIO DI PUBBLICAZIONE	3
INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DIRITTO ROMANO ..	5
I.A. E GIUSTIZIA PENALE	6
EREDITÀ DIGITALE: NUOVE PROSPETTIVE	10
LETTERA AI GIOVANI	17
PAROLE	19
STALKING E ASSEGNO DI MANTENIMENTO	20
CERCO / OFFRO	21
IN GIRO PER MOSTRE	22

 **TOGA LECCHESE**

Fondatore e Direttore Responsabile
RENATO COGLIATI

Stampa:
Tipografia Lecchese srl
Lecco

Autorizzazione n. 2/91 del tribunale di Lecco

XXXV° ANNIVERSARIO DI PUBBLICAZIONE DI TOGA LECCHESE

Ci sono anniversari che segnano un cammino, che raccontano storie, che incarnano valori e tradizioni: il trentacinquesimo anniversario di *Toga Lecchese* rappresenta esattamente tutto questo.

Dal febbraio del 1991, *Toga Lecchese* rappresenta un appuntamento quadrimestrale imprescindibile per tutti i Colleghi; da ben 35 anni accompagna la vita del Foro, al punto che, per chi - come il sottoscritto - è entrato a far parte della comunità forense successivamente a quella data, *Toga Lecchese* sembra non avere età: c'è, c'è sempre stata e - auspico - sempre ci sarà.

Conservo ancora nitido il ricordo della distribuzione di *Toga Lecchese* nel Palazzo Cereghini: la nostra storica dipendente Laura Monti annunciava l'uscita del nuovo numero agli Avvocati che si affacciavano al suo ufficio, consegnava le copie e diligentemente annotava sul suo elenco l'avvenuto ritiro; tutto come un rito tradizionale e ben collaudato.

Nel corso di questi lunghi anni *Toga Lecchese* è diventata molto più di una semplice rivista giuridica: è divenuta una vera e propria preziosa memoria collettiva, un luogo privilegiato di confronto e dialogo, capace di accompagnare generazioni di avvocati nella continua evoluzione della nostra professione.

Fondata con intuizione e passione dall'Avv. Renato Cogliati - che a tutt'oggi ne è il Direttore Responsabile - questa pubblicazione ha attraversato stagioni, riforme e mutamenti sociali, mantenendo salda la propria missione: informare, formare e unire l'Avvocatura lecchese.

Le sue pagine hanno ospitato approfondimenti giuridici rigorosi, dibattiti su temi di attualità, commenti a sentenze significative, ma anche riflessioni profonde sulla deontologia professionale e sull'etica che deve guidare la nostra professione.

Sono innumerevoli gli avvocati, magistrati e accademici che hanno offerto il proprio contributo, arricchendo il dibattito con articoli di grande spessore scientifico e culturale.



Tale impegno ha permesso alla rivista di consolidare il proprio ruolo come voce autorevole del territorio lecchese, capace di raccontare non solo il diritto e la giustizia, ma anche la vita, la storia e aneddoti del nostro Ordine.

Attraverso interviste e testimonianze dirette, Toga Lecchese ha saputo dare voce alla comunità forense locale, evidenziandone le peculiarità, le eccellenze e le sfide quotidiane.

In questa ricorrenza così importante, desidero dunque esprimere, con sincera gratitudine ed entusiasmo, un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile il successo di questa straordinaria avventura editoriale: *in primis* all'amico Renato Cogliati, Direttore instancabile che guida *Toga* con energia e passione contagiose, a tutti i Colleghi, magistrati e operatori del diritto che hanno prestato la loro collaborazione inviando contributi; e infine, a tutti Voi, lettrici e lettori, che continuate a credere nel valore culturale e identitario della nostra rivista.

Oggi, celebrando il trentacinquesimo anniversario, riaffermo l'auspicio che *Toga Lecchese* continui a rappresentare un imprescindibile punto di riferimento per l'intera Avvocatura lecchese e che essa, mantenendo sempre alta la qualità della discussione, sia una guida sicura della nostra professione, nella complessità di tempi in continua evoluzione, senza mai smarrire la profondità delle proprie radici.

Auguri, dunque, a *Toga Lecchese*, per i suoi primi trentacinque anni vissuti con passione e competenza, e per un futuro ancora più luminoso e ricco di soddisfazioni!

Elia Campanielli

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DIRITTO ROMANO

Il Diritto Romano, con la sua sofisticata elaborazione concettuale, offre spunti per l'Intelligenza Artificiale (IA) e i due settori, apparentemente inconciliabili, suggeriscono inaspettate sinergie.

Infatti, l'IA può analizzare vaste fonti romanistiche (es. Corpus Iuris Civilis) per identificare schemi, evoluzioni e interpretazioni, potenziando la ricerca storica, mentre i principi del Diritto Romano, come la *diligentia*, la causalità e i regimi di responsabilità (es. *lex Aquilia*) possono fornire un quadro teorico per affrontare le sfide etiche e giuridiche poste dall'IA, inclusa l'imputabilità degli algoritmi e la giustizia predittiva.

Se il sistema romanistico si sviluppò nel corso di secoli, influenzando profondamente i sistemi giuridici di molte nazioni, specialmente in Europa, con norme e principi che sono alla base di molte leggi moderne, l'intelligenza artificiale (IA), invece, è una tecnologia relativamente recente, che sta rivoluzionando molti settori, compreso quello giuridico e permette ai computer di apprendere, analizzare dati complessi e prendere decisioni autonome o semi-autonome.

La domanda interessante è: come si collegano il diritto romano e l'intelligenza artificiale? E quali opportunità e sfide si presentano in questo contesto?

Per cominciare, il diritto romano si basa su principi fondamentali come la giustizia, l'equità, la responsabilità e la tutela dei diritti. Questi principi sono ancora oggi alla base di molte norme e procedure legali. L'IA, d'altra parte, può essere uno strumento potente per interpretare, applicare e migliorare il diritto, grazie alla sua capacità di analizzare grandi quantità di dati e di riconoscere schemi complessi.

Un esempio pratico è l'uso dell'IA per l'analisi delle sentenze e dei testi giuridici: le macchine possono aiutare i giudici e gli avvocati a trovare precedenti rilevanti, a interpretare norme complesse o a prevedere possibili esiti di un processo. Questo può rendere la giustizia più efficiente e accessibile, riducendo i tempi e i costi delle procedure.

Ma ci sono anche aspetti più profondi da considerare: il diritto romano si basa su concetti di responsabilità e di colpa, che richiedono un giudizio morale e etico. Quando si applica l'IA nel settore legale, bisogna chiedersi: può una macchina essere responsabile delle sue decisioni? Come si garantisce che l'IA rispetti i principi di giustizia e di equità, senza pregiudizi o errori?

Un'altra questione importante riguarda la trasparenza e la comprensione delle decisioni dell'IA. Nel diritto romano, e in generale nel diritto moderno, è fondamentale capire come si è arrivati a una determinata conclusione. Se un algoritmo decide di condannare o assolvere



qualcuno, deve essere possibile spiegare i motivi in modo chiaro e comprensibile.

Questo è un grande tema di attualità, chiamato “spiegabilità dell’IA”, che riguarda anche la tutela dei diritti delle persone.

Inoltre, il diritto romano ci insegna l’importanza della proporzionalità e della tutela dei diritti fondamentali. Quando si sviluppano sistemi di IA per il settore legale, bisogna assicurarsi che siano rispettosi di questi principi, anche per evitare che l’IA perpetui discriminazioni o ingiustizie, o che violi la privacy delle persone.

La strada da percorrere è, dunque, ancora lunga e tortuosa, ma i principi che hanno fondato l’esperienza giuridica romana possono costituire un presidio imprescindibile alla indiscriminata evoluzione dell’intelligenza artificiale nel campo del diritto.

Federico Pergami

I.A. E GIUSTIZIA PENALE

La metafisica è la piaga della conoscenza, la sua irrimediabile zavorra.

E’ la testimonianza della estrema fragilità razionale ed emotiva del Sapiens; della paralizzante inaccettabilità della propria irrilevanza e del proprio inesorabile destino di nullità e di fine.

Dinanzi alla I.A., la visione illusoriamente metafisica dell’essere umano, a proposito del mondo giudiziario penale e dei suoi riti tribunalizi, fa esprimere concetti come questo :<< *L’IA non potrà mai sostituire l’esperienza e l’intuizione umane.*>>.

Come se “esperienza” ed “intuizione” fossero categorie spirituali, animistiche - “metafisiche”, per l’appunto- e non fossero, invece, il prodotto concreto di infinite sequenze esperienziali, di infiniti processi materiali recepiti, decrittati, catalogati, interpretati ecc. da quella meravigliosa “macchina” (sì, proprio “macchina”; che funziona come una “macchina”: con tubicini, circuiti e valvole che si aprono e si chiudono, recettori di segnali elettrochimici, dosaggi di sostanze, processi elettrolitici, strumenti rice-trasmettitori, trasformatori ecc ecc.) che chiamiamo “cervello”. Ed è proprio il “cervello”, nella sua essenziale fisiologia funzionale, a costituire il modello base su cui si sviluppa l’incedere della I.A.

L’I.A. è soltanto agli albori, ma sta già procedendo a passi così rapidi e con una progressione così impetuosa, da fare apparire addirittura incompressibile il proprio incedere e sempre più efficienti e invasivi i propri sistemi operativi.

Oramai i processi ideativi e valutativi, inizialmente programmati dagli scienziati sulla

base della medesima tipologia dinamica del cervello umano e utilizzando masse di dati originariamente trascurabili, rispetto a quelle sempre più vaste via via disponibili, sono in grado di autoimplementare le iniziali potenzialità e hanno già raggiunto e imboccato la via della autogenerazione di stimoli, tali da surclassare, in una misura sconfinata, la melanconica modestia delle potenzialità cerebrali del Sapiens.

Se il nostro “povero” cervello sembra riesca a tenere sotto controllo circa 60 milioni di operazioni al secondo, un cervellone elettronico riesce a controllarne alcuni miliardi!

La faccio breve: l'umanità si trova dinanzi a una inevitabile svolta radicale che, a sua volta, determinerà una svolta radicale che investirà l'intero firmamento della giustizia (non solo) penale.

Non è affatto detto che il risultato finale sia un male!

Una I.A. correttamente impostata, non solo sul piano della operatività tecnica, ma anche sul piano dei valori e dell'etica(il tema è estremamente complesso e affascinante che richiede un approfondimento specifico), potrebbe fornire prestazioni migliori di quelle, assolutamente scadenti, spesso indecenti, fornite dal Sapiens, attraverso un incedere giudiziario storicamente indecoroso e sostanzialmente negatore dello Stato di diritto.

Ma tutto questo non sembra attirare l'attenzione del mondo togato: quanto meno, non nella misura che ci si dovrebbe attendere.

Ad attirare l'attenzione sulla I.A., sembra, prevalentemente, l'aspetto utilitaristico!

Goldman & Sachs, con riferimento alle ricadute della applicazione della I.A. nel mondo forense, <<...prevede una contrazione del 44% delle attività legali...>>; ma si riferisce alla attività burocratica (tenuta dei fascicoli, catalogazioni, ricerche, redazioni di atti ecc.) avvantaggiata dalla I.A.: ciò che fa soltanto da contorno al cuore vero del fenomeno “giustizia”; che non è certo l'aspetto gestionale d'ufficio, ma quello della attività valutativa e decisionale in cui si estrinseca, quale dato superbamente conclusivo, il compito di giudici e avvocati.

Oramai nessuno, fra le persone che approfondiscono il problema, si illude che non arrivi il momento in cui l'IA si muoverà in totale autonomia, senza più bisogno (come recita, invece, un ingenuo approccio pseudoscientifico) dell'uomo che “preme il bottone”: fra poco, nessun umano dovrà premere più alcun “bottone”!

La I.A. si attiverà da sola, come e quando vorrà, secondo algoritmi e correlati processi valutativi e decisionali autogenerati, talmente complessi e perfetti, da fare apparire il cervello umano, un vecchio e inadeguato residuo di un'epoca primordiale!

Sarà, questo, un momento drammatico cui penso con immensa preoccupazione; un momento cui non vorrei mai assistere, ma che appare inesorabilmente vicino!

In questa realtà già in gran parte acquisita e nella prospettiva o, comunque, dinanzi agli orizzonti non molto difficili da pronosticare, che cosa sta facendo e che cosa può fare l'avvocatura penale? Mi verrebbe da dire “quasi nulla”.

Temo, con immensa angoscia, che tutto evolverà in modo tumultuoso e incontrollabile e Dio solo



sa quanto vorrei sbagliarmi; quanto vorrei che una qualche “variabile indipendente” inceppasse quello che intravedo quale terribile, implacabile incedere di una I.A. che potrebbe determinare (determinerà ?) la fine dell’umanità!

Sembra che il mondo forense non si ponga questi drammatici quesiti, o non se li ponga in modo così... escatologico!

Potrebbe avere ragione!

Potrebbe essere una fortuna!

I congressi che si sono, fino ad ora, organizzati sulla I.A. , hanno riguardato, prevalentemente, questioni di superficie come le ricadute sulla attività burocratica degli studi professionali, sulle modalità di ricerca, di catalogazione dei documenti, di compilazione degli atti, di parcellazione, di raccolta della giurisprudenza e analoghe amenità; qualche convegno ha toccato il problema della (mai abbastanza vituperata) normativa sulla privacy, della deontica professionale e altri territori potenzialmente intaccabili dalla I.A.

Probabilmente è meglio così: si narra che quando il Titanic stava affondando, alcuni passeggeri si preoccupassero di raddrizzare i quadri alle pareti, inclinate dal progressivo sbandamento del vascello!

Ma, d'altra parte, cosa avrebbero potuto fare, per impedire l'affondamento?

Che cosa potrebbero mai fare l'avvocatura penale, il mondo forense, l'università, il legislatore, per contrapporsi a qualcosa che appare fuori controllo?

Tuttavia penso che questa quasi distratta percezione dello scenario inquietante che si sta profilando, questo preoccuparsi dei superficiali problemi tecnico-burocratici, della privacy, della redditività del lavoro, della conservazione dei fascicoli, ecc ecc. e non dei ben altri, tremendi e incombenti quesiti che investono i fondamenti stessi dell'intero firmamento giudiziario, distraggano dal capire quanto vicina sia la vera sfida posta dal dilagare della I.A.: vale a dire la sua incidenza in quello che rappresenta il cuore nevralgico, l'essenza stessa della funzione giurisdizionale che vive nell'iter procedimentale della ricerca, della acquisizione, della valutazione delle prove e dell'acme formulativa del verdetto.

Eppure dovrebbe essere oramai chiaro, anche ai distratti, che la crescente diffusione di tecnologie basate sulla I.A., sta penetrando sempre più a fondo nello spazio delicatissimo del firmamento penale, rendendo necessaria una riflessione che abbia ad oggetto l'impatto dei nuovi modelli computazionali anche sulla cornice costituzionale e sovranazionale dei valori, nonché sulle regole processuali vigenti.

L'emersione delle varie questioni interpretative e delle possibili prospettive di ragionamento, conduce ad una analisi che, a partire dalle svariate applicazioni degli strumenti algoritmici in campo investigativo, probatorio e decisionale, indagli i riflessi sui canoni tipici della giustizia penale e sulle sfumature cognitive del giudizio, anche alla luce degli emergenti tentativi europei ed extraeuropei, di regolamentazione.

Per non parlare delle nuove frontiere della “prevedibilità giuridica”, la così detta “giustizia

predittiva”, che già costituiscono realtà giudiziaria sempre più dilagante, anche a causa della preoccupante deriva psicologista che invade sempre più ossessivamente tanti settori della realtà sociale: novella oritomanzia che impregna e inquina, con supponente ma illusoria scientificità, processi critici delicatissimi.

Lo confesso: non ho la risposta sicura che possa suggerire tutto ciò che si dovrebbe fare per impedire l’irrompere di scenari irrimediabili nel mondo della giustizia penale.

Però ho la risposta per dire quello che “non” si dovrebbe fare!

Non si dovrebbe continuare a considerare l’I.A. semplicemente dal punto di vista di un qualsiasi strumento tecnologicamente avanzato per ottimizzare gli aspetti di efficienza pratica degli studi legali e degli uffici giudiziari.

Non si dovrebbe continuare a eludere la necessità di ideare ed elaborare precisi schemi e modelli operativi, solidi binari sui quali fare procedere il convoglio dell’I.A., nello svolgimento della attività di ricerca, di raccolta, di valutazione delle prove, anche alla luce del modello di processo logico che verrà individuato, quale elemento propedeutico alla formulazione della decisione finale: drammatico momento catartico, nel quale il fatto si trasforma in diritto attraverso un procedimento critico la cui maturazione non può essere lasciata senza precisi alvei formativi e in cui si incentrano tutto il valore ed il senso stesso dello strumento giudiziario inteso nella sua strepitosa e irrinunciabile valenza di condizione fondamentale per qualsiasi possibile, pacifica convivenza: umana o inumana che sia.

Non si dovrebbe continuare a “giocare di rimessa”, con atteggiamento subalterno e attendista, rispetto a quanto sta avvenendo nell’effervescente, famelico e spesso oscuro mondo, anche imprenditoriale, dell’I.A.

L’avvocatura penale non ha né la forza né l’autorità per giocare, da sola, in questo ambito, un ruolo incisivo.

Ma almeno qualcosa potrebbe e dovrebbe fare!

Attraverso il mondo professionale rappresentativo, centrale e periferico, (l’Unione delle Camere penali Italiane ha istituito un apposito organismo di studio del fenomeno), magari anche stimolato da ogni singolo componente, dovrebbe acquisire maggiore consapevolezza di quanto si sta profilando e di quali enormi pericoli potrebbero derivare dalla operatività di modelli critici e valutativi espressi dalla I.A. (e poi, quale I.A.?), senza che essi sottostiano al vaglio di organismi etico-giuridici nazionali o, meglio, sopranazionali, i quali elaborino precise e tassative “linee guida” imperativamente applicabili.

Ogni singolo avvocato deve sentirsi chiamato a questo compito di consapevolezza e di sensibilizzazione; ogni singolo avvocato deve provocare gli organismi rappresentativi affinché inneschino un processo di sempre più diffusa e incisiva consapevolezza verso l’incombente problema e, tramite congressi, dibattiti, studi ecc. si generi una sempre più forte presa di coscienza della enorme importanza della posta in gioco: le pericolosissime ricadute della I.A. nella attività giudiziaria, ossia nel meccanismo più fondamentale, più fragile, più irrinunciabile e più invasivo



su cui si regge, quale condizione imprescindibile e assoluta, qualsiasi vivibile contesto sociale, del presente e del futuro.

PS. Parte di questo scritto, certamente la migliore, è stata realizzata da un motore di I.A.

Renato Papa

EREDITÀ DIGITALE: NUOVE PROSPETTIVE

L'avvento dell'era digitale ha posto il diritto di fronte a nuove sfide, tra cui quella di disciplinare la sorte del patrimonio informatico che sopravvive alla persona fisica. Nel linguaggio giuridico contemporaneo si è affermata l'espressione "eredità digitale" (o "patrimonio digitale relitto") per indicare quell'eterogeneo complesso di beni e situazioni soggettive – comunemente denominati "digital assets" – che, appartenendo al defunto, dovrebbero in linea teorica essere trasmissibili agli eredi. Va precisato che questa terminologia, pur ampiamente utilizzata nella prassi, ha natura convenzionale e descrittiva, priva di un preciso significato tecnico-giuridico.

Per comprendere meglio la complessità del fenomeno successorio in ambito digitale, risulta opportuno delineare una differenziazione dei beni che possono comporlo. Una prima macro-distinzione riguarda la loro collocazione: da una parte troviamo i beni digitali off line, costituiti da file e documenti informatici (immagini, registrazioni audio-video, testi, software, ecc.) memorizzati su supporti fisici (hard disk, memorie USB, dispositivi elettronici) o in cloud storage di proprietà dell'utente; dall'altra parte si collocano i beni digitali on line, ossia quelli presenti nel web e accessibili mediante account (di posta elettronica, piattaforme social, servizi finanziari, siti di e-commerce), che esistono in virtù di rapporti contrattuali con i fornitori di servizi digitali.

Un'attenta riflessione dottrinale ha messo in evidenza come gli account, a rigore, non rappresentino di per sé "beni digitali", configurandosi piuttosto come il risultato di una relazione contrattuale tra service provider e utente, attraverso la quale quest'ultimo può accedere a determinati servizi e ambienti virtuali personalizzabili che rimangono, tuttavia, di proprietà del fornitore. Analogamente, le credenziali di accesso non costituirebbero beni in senso stretto, ma andrebbero considerate come strumenti di autenticazione con funzione identificativa e protettiva del contenuto digitale cui consentono l'accesso.

Un'ulteriore classificazione, sviluppata dalla dottrina più recente, suddivide i "digital assets" in base alla loro natura: quelli "a contenuto patrimoniale", dotati di valore economico intrinseco (come le criptovalute o i domini internet), e quelli "a contenuto non patrimoniale", legati a inte-

ressi personali, affettivi o familiari (come conversazioni private, fotografie personali, documenti con valore puramente sentimentale).

Al di là delle questioni classificatorie, che tentano di sistematizzare una realtà in continua evoluzione e caratterizzata da una notevole eterogeneità, ciò che assume rilevanza pratica è l'individuazione del regime giuridico applicabile a questi beni, un regime che interseca trasversalmente diversi settori dell'ordinamento: dal diritto della privacy alla proprietà intellettuale, dalla disciplina successoria alle norme contrattuali.

Particolarmente rilevante è la questione relativa ai dati personali raccolti e gestiti in formato digitale, che nell'era contemporanea costituiscono una componente significativa dell'identità dell'individuo. Il cosiddetto "io digitale" si compone di un vasto insieme di informazioni distribuite su piattaforme diverse che, aggregate, permettono di delineare il profilo personale, sociale e talvolta anche professionale della persona. La peculiarità di questo patrimonio immateriale risiede nel fatto che, affidato a infrastrutture tecnologiche gestite da terzi, tende a sopravvivere al suo titolare. Con il decesso della persona fisica emergono, quindi, delicate questioni giuridiche concernenti non solo l'accesso a questi contenuti, ma anche la loro eventuale conservazione, trasmissione o cancellazione.

Il quadro normativo di riferimento trova il suo principale fondamento nel Regolamento Europeo 2016/679 (comunemente noto come "GDPR"), che si propone di salvaguardare "i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali" (art. 1). In tale contesto, la disciplina riconosce al soggetto interessato un articolato catalogo di prerogative (artt. 15-22), espressione di quel più ampio principio di autodeterminazione informativa che consente all'individuo di esercitare un controllo effettivo sulle proprie informazioni personali.

Si pone tuttavia un interrogativo preliminare, ovvero ci si può chiedere se la nozione di "persona fisica" contemplata dal Regolamento comprenda anche il soggetto deceduto. L'interpretazione letterale del testo normativo porterebbe a rispondere negativamente, identificando come destinatari della protezione esclusivamente i soggetti viventi, unici titolari di diritti e doveri. Tale lettura trova conferma nel Considerando 27 del GDPR, che esplicitamente esclude l'applicabilità della normativa europea sulla protezione dei dati personali alle persone decedute. Ciononostante, lo stesso Considerando introduce un'importante apertura nella sua seconda parte, laddove riconosce agli Stati membri la facoltà di estendere, sulla base di un interesse legittimo, alcune disposizioni delle rispettive legislazioni nazionali anche al trattamento dei dati riferibili a persone defunte, garantendo così una forma di tutela indiretta.

L'ordinamento italiano ha colto questa opportunità attraverso le modifiche introdotte al D.Lgs. n. 196/2003 (il cosiddetto "Codice Privacy") dal D.Lgs. n. 101/2018, che ha adeguato la normativa nazionale al GDPR. Di particolare interesse è l'art. 2-terdecies del Codice Privacy, il quale prevede espressamente che "i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR riferiti ai dati personali concer-



nenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”

Questa disposizione si pone sostanzialmente in linea di continuità con quanto già stabilito dal precedente art. 9 del Codice Privacy, introducendo però un'importante innovazione con la figura del “mandatario”, identificabile come una persona di fiducia (amico, familiare o professionista) alla quale vengono preventivamente affidate le credenziali di accesso agli account del soggetto in previsione della sua morte. È interessante notare come tale istituto sembri ispirarsi al modello successorio statunitense, caratterizzato da un ampio riconoscimento dell'autonomia dispositiva del *de cuius*, svincolata dalle rigide limitazioni che nel sistema italiano tutelano i legami familiari e i diritti dei legittimari.

L'introduzione normativa del mandatario ha contribuito a risolvere un annoso dibattito dottrinale sull'ammissibilità del mandato “*post mortem exequendum*” per l'esercizio di diritti non patrimoniali, fornendo un riconoscimento legislativo a una figura già legittimata dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Questo istituto si configura come un contratto *inter vivos* mediante il quale il mandatario si impegna a compiere determinati atti giuridici per conto del mandante dopo la morte di quest'ultimo. La peculiarità risiede nel fatto che l'esecuzione del negozio viene differita al momento del decesso e si concretizza in attività materiali o atti esecutivi relativi a rapporti giuridici già costituiti in vita dal defunto.

Due erano i principali ostacoli all'ammissibilità di questo strumento giuridico: da un lato, la regola codicistica secondo cui il mandato si estingue con la morte del mandante (art. 1722, n. 4, c.c.); dall'altro, il potenziale conflitto con il divieto di patti successori (art. 458 c.c.). Quanto al primo aspetto, la dottrina ha evidenziato la natura meramente dispositiva della norma sull'estinzione del mandato, superabile quindi con apposita pattuizione contraria. In merito al secondo profilo, si è precisato che non può automaticamente dichiararsi nullo un mandato per il solo fatto che le parti ne abbiano previsto l'ultrattività oltre la morte del mandante, essendo invece necessario verificare la natura specifica dell'incarico conferito.

La giurisprudenza di legittimità ha recepito queste considerazioni, come dimostra la pronuncia della Cassazione del 15 maggio 2018, n. 11763, che ha affermato: “secondo l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, nel nostro ordinamento giuridico deve ritenersi valido ed efficace il mandato conferito ed accettato durante la vita del mandante avente a oggetto un incarico (anche se di contenuto patrimoniale) da eseguirsi dal mandatario dopo la morte del mandante stesso, per conto di questo”

La Suprema Corte ha tuttavia fissato un limite invalicabile, precisando che “la validità del mandato da eseguirsi *post mortem* deve ritenersi necessariamente subordinata alla circostanza che la natura dell'affare non sia in contrasto con le norme fondamentali che disciplinano la successione *mortis causa* e, in specie, la successione testamentaria”. In sostanza, mentre si considera pienamente valido un mandato *post mortem exequendum* finalizzato all'esecuzione materiale di

atti di disposizione già perfezionati in vita dal *de cuius*, si esclude la validità di un mandato che comporti, attraverso l'esecuzione postuma, una vera e propria trasmissione *mortis causa* di beni patrimoniali dell'eredità, poiché in tal caso si eluderebbero i requisiti formali e sostanziali imposti dalla legge per le disposizioni testamentarie.

È interessante notare come l'esigenza di predisporre meccanismi per la gestione del patrimonio digitale *post mortem* fosse stata in parte già recepita nella prassi dagli stessi operatori del settore tecnologico. Alcune piattaforme social avevano, infatti, implementato funzionalità che consentono all'utente di designare anticipatamente un soggetto autorizzato ad accedere al proprio account in caso di decesso (emblematico è il caso del "contatto erede" introdotto da Facebook, ora Meta).

Oltre al mandato "*post mortem exequendum*", la dottrina ha esplorato altri possibili strumenti giuridici per regolare la successione del patrimonio digitale, cercando soluzioni che consentano di superare le criticità legate al trasferimento delle credenziali di accesso. Questo sforzo interpretativo si scontra, però, con l'evidente difficoltà di adattare istituti tradizionali, concepiti in epoche tecnologicamente molto diverse dall'attuale, a realtà complesse e in continua evoluzione come quelle digitali.

Una prima soluzione prospettata è il ricorso allo strumento testamentario. In linea di principio, non vi sono ostacoli a che un testamento contenga disposizioni atipiche relative al "patrimonio digitale", indipendentemente dalla natura patrimoniale o personale dei beni coinvolti. I limiti a tale libertà dispositiva sono quelli generali previsti per qualsiasi negozio giuridico: il rispetto delle norme imperative, dell'ordine pubblico e del buon costume.

Nella pratica, tuttavia, emergono significative criticità applicative legate alle particolari caratteristiche dei beni digitali. Un primo limite è di natura materiale: poiché il testamento viene tradizionalmente redatto su un supporto cartaceo, l'inserimento di credenziali di accesso nella scheda testamentaria ne compromette irrimediabilmente la segretezza. Chiunque rinvenga il documento prima della sua pubblicazione (eredi, legatari o semplici estranei) potrebbe, infatti, appropriarsi delle chiavi di accesso e utilizzarle impropriamente, disattendendo la volontà del *de cuius*.

Un secondo problema, forse ancora più rilevante, attiene alla fase di pubblicazione del testamento, procedimento formale che implica la redazione, da parte del notaio e alla presenza di testimoni e chiamati all'eredità, di un verbale nel quale viene descritto lo stato della scheda testamentaria e riprodotto integralmente il suo contenuto. È evidente che l'inclusione delle credenziali di accesso nel testamento ne comporterebbe, al momento della pubblicazione, una divulgazione incompatibile con la loro funzione. Le credenziali verrebbero rese note, inizialmente al notaio, ai testimoni e ai chiamati all'eredità, e successivamente a chiunque possa accedere al testamento pubblicato, vanificando così la loro natura riservata e, potenzialmente, la stessa volontà del testatore. Neppure la possibilità di omettere, nel verbale di pubblicazione, le credenziali indicate dal testatore (ai sensi dell'art. 620, ultimo comma, c.c.) rappresenterebbe una soluzione efficace,



trattandosi di un intervento meramente correttivo rispetto a una divulgazione già avvenuta.

In virtù di queste considerazioni, il cosiddetto “legato di password” – figura atipica teorizzata in dottrina, consistente nell’attribuzione diretta delle credenziali a un beneficiario designato in testamento – si rivela uno strumento dalla limitata utilità pratica, proprio a causa dell’inevitabile compromissione della segretezza delle informazioni trasmesse.

Altra soluzione prospettata è il ricorso all’esecutore testamentario, figura disciplinata dagli artt. 700 ss. c.c., al quale il testatore potrebbe affidare la gestione del proprio patrimonio digitale. In questo scenario, l’esecutore, già preventivamente in possesso delle credenziali di accesso, avrebbe il compito di dare attuazione alle volontà del defunto relative ai suoi beni digitali.

Questo meccanismo presenta, tuttavia, alcune criticità operative: l’incarico di esecutore testamentario può essere liberamente accettato o rifiutato dalla persona designata, senza obbligo di motivazione. Pertanto, qualora l’esecutore scelto dal testatore non accettasse l’incarico, le disposizioni relative al patrimonio digitale rischierebbero di rimanere inattuate. Tale problematica permarrebbe anche nel caso in cui il testatore avesse previsto un sostituto ai sensi dell’art. 700, comma 1, c.c., dato che anche quest’ultimo potrebbe rifiutare la nomina.

È in questo articolato quadro normativo e interpretativo che il tema dell’eredità digitale ha progressivamente acquisito rilevanza nella giurisprudenza italiana, sebbene con un certo ritardo rispetto ad altre esperienze giuridiche internazionali. Negli ultimi anni si è assistito a un crescente numero di pronunce che hanno affrontato le questioni connesse all’accesso *post mortem* ai contenuti digitali, delineando un orientamento giurisprudenziale sempre più definito.

Tra le pronunce che hanno segnato l’emersione del tema nella prassi giudiziaria merita particolare attenzione l’ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. I civ., del 10 febbraio 2021. La controversia traeva origine da un ricorso cautelare ex artt. 669-bis e 700 c.p.c. promosso dai genitori di un giovane chef deceduto in un incidente stradale. I ricorrenti chiedevano che Apple Italia fosse condannata a fornire loro le credenziali di accesso all’account del figlio, nel quale erano conservate numerose ricette originali create dal giovane nell’esercizio della sua professione. L’intento dichiarato era quello di recuperare questi contenuti per pubblicarli in memoria del figlio. A fronte del reiterato rifiuto opposto dalla società, il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda cautelare, ravvisando sia il *fumus boni iuris* – alla luce dell’art. 2-terdecies del Codice Privacy, che legittima l’esercizio dei diritti sui dati personali dei defunti da parte di terzi che agiscano “per ragioni familiari meritevoli di protezione” – sia il *periculum in mora*, rappresentato dal rischio di cancellazione automatica dell’account dopo un prolungato periodo di inattività.

In una fattispecie analoga si è pronunciato il Tribunale di Bologna (Sez. I civ., ord. 25 novembre 2021) in relazione al caso di una madre che, dopo il suicidio del figlio, intendeva recuperare le fotografie e i video archiviati negli account Apple del giovane, non solo per conservarne il ricordo, ma anche per cercare di comprendere le ragioni del suo gesto estremo. Anche in questa vicenda, a fronte del diniego opposto dal colosso tecnologico alle ripetute richieste della genitrice,

si è resa necessaria l'attivazione della tutela giudiziaria. La società aveva peraltro subordinato la consegna delle credenziali all'ottenimento di un provvedimento giudiziale specifico, del quale si era persino spinta a indicare i contenuti ritenuti necessari. Il giudice bolognese ha accolto l'istanza della ricorrente, richiamando ancora una volta le "ragioni familiari meritevoli di protezione" contemplate dall'art. 2-terdecies del Codice Privacy.

Nel medesimo solco interpretativo si colloca l'ordinanza del Tribunale di Roma, Sez. VIII, del 10 febbraio 2022, che ha affrontato la situazione di una vedova che, a seguito dell'improvviso decesso del marito, aveva tentato di accedere ai dati memorizzati sull'iPhone di quest'ultimo e sul relativo account, il cui PIN le era sconosciuto. Rivoltasi al servizio di assistenza di Apple Inc., si era vista negare qualsiasi forma di supporto in assenza di un provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria. I motivi addotti dalla ricorrente a sostegno della propria istanza si fondavano sulla necessità di recuperare le fotografie e i video del defunto affinché potessero essere fruibili dalle loro figlie in tenera età, consentendo loro di preservare la memoria del padre. Quanto al *periculum in mora*, veniva evidenziato il rischio di disattivazione automatica dell'account e conseguente perdita definitiva dei dati in esso contenuti, prevista dai sistemi Apple dopo circa sei mesi d'inattività.

Anche in questa controversia il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti richiesti dalla legge. È particolarmente significativa l'argomentazione sviluppata dal giudice capitolino, secondo cui nell'ordinamento italiano la regola generale, in continuità con la disciplina previgente all'adeguamento al GDPR, è quella della sopravvivenza dei diritti dell'interessato dopo la morte e della possibilità del loro esercizio *post mortem* da parte di soggetti specificamente legittimati. Nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto che la ricorrente agiva *iure proprio* sulla base di un interesse familiare meritevole di protezione, concretizzatosi nell'esigenza di acquisire i dati personali del defunto sia per "rafforzare la memoria del tempo vissuto insieme", sia per preservare le immagini a beneficio delle figlie minori.

Un'ulteriore conferma di questo orientamento interpretativo si rinviene nella decisione del Tribunale di Milano del 7 luglio 2022, che ha ordinato a diversi gestori di piattaforme digitali (Apple, Microsoft, Meta Platform) di consegnare alla moglie le credenziali di accesso agli account appartenuti al marito deceduto.

L'analisi di queste pronunce evidenzia un'interpretazione ormai consolidata del combinato disposto del Considerando 27 del GDPR e dell'art. 2-terdecies del Codice Privacy: si riconosce all'erede, quando agisce per tutelare un interesse proprio meritevole di protezione, la legittimazione ad esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR, primo fra tutti quello di accesso ai dati personali riferibili al *de cuius*.

L'orientamento giurisprudenziale che si è venuto consolidando propende per un'interpretazione estensiva dell'art. 2-terdecies, ritenendo sufficiente, ai fini dell'accesso ai dati, il mero accertamento dell'interesse dei familiari a preservare e perpetuare il ricordo del defunto.



Tale approccio solleva però alcune perplessità: da un lato, sembra mancare una valutazione adeguata dell'eventuale interesse contrario del defunto a mantenere riservati, anche rispetto ai propri familiari, determinati contenuti digitali; dall'altro, appare trascurata la posizione dei terzi che hanno interagito con il defunto e i cui dati personali rischiano di essere indirettamente accessibili agli eredi.

La tematica dell'eredità digitale, dalle prime pronunce di merito, è approdata recentemente anche nelle aule della Suprema Corte. Con l'ordinanza 8 febbraio 2024, n. 3565, la Prima Sezione della Cassazione ha rilevato che, in tema di accesso ai dati personali di soggetti deceduti, con particolare riferimento ai beneficiari di polizze vita, gli eredi e i chiamati all'eredità hanno diritto di ottenere l'ostensione dei dati identificativi dei beneficiari quando tale richiesta sia funzionale all'esercizio di diritti patrimoniali derivanti dalla successione o alla tutela in giudizio dei propri interessi. È fatto salvo l'espresso divieto scritto del defunto, che comunque non può pregiudicare l'esercizio dei diritti patrimoniali dei terzi derivanti dalla morte dell'interessato né il diritto di difesa in giudizio.

Secondo la Cassazione, il giudice adito ex art. 152 D.Lgs. 196/2003, a fronte del rifiuto di ostensione, non ha il potere-dovere di effettuare una valutazione preventiva sulla fondatezza dell'azione che il richiedente intende intraprendere, ma deve limitarsi a verificare che l'istanza non sia manifestamente pretestuosa e che il richiedente vanti, almeno in astratto, una posizione di diritto soggettivo sostanziale collegata all'esigenza di conoscenza dei dati. Il titolare del trattamento, nel valutare la richiesta di accesso, deve verificare che il richiedente sia portatore di una posizione giuridica soggettiva in ambito successorio e che l'interesse perseguito sia concreto e attuale, strumentale alla difesa di un diritto successorio in sede giudiziaria. La tutela della riservatezza dei dati personali deve essere bilanciata con il diritto di difesa in giudizio, cedendo a fronte di interessi giuridicamente rilevanti quando l'istanza di accesso sia autentica e non surrettizia.

Come si è già accennato in precedenza, la questione centrale che emerge a seguito di ogni richiesta di accesso al patrimonio digitale relitto è sempre quella di garantire un equilibrato contemperamento tra i diversi interessi in gioco: da un lato, vi sono i diritti patrimoniali e non patrimoniali degli eredi; dall'altro lato, non si devono trascurare la tutela della riservatezza del defunto e la protezione dei dati personali dei terzi che potrebbero essere indirettamente coinvolti. Agli interpreti viene posta una sfida consistente nel riuscire ad adattare strumenti giuridici concepiti in epoche tecnologicamente molto diverse alla complessa realtà digitale contemporanea, preservando al contempo i principi fondamentali del nostro ordinamento in materia di successioni e di tutela dei dati personali.

Davide Tessera

LETTERA AI GIOVANI

Nell'aula magna del Palazzo di giustizia di Torino si è celebrata la cerimonia di premiazione degli avvocati con la toga indosso da maggior tempo.

Tra questi è stato celebrato Franco Grande Stevens per i suoi 70 anni di professione.

Nell'occasione, come mi ha segnalato il comune amico Giovanni Stella, questo immenso esponente del Foro ha voluto dedicare una lettera alle giovani leve che si affacciano alla professione – già pubblicata sulla stampa-, suscitando la standing ovation e gli applausi scroscianti del pubblico in sala.

In poche righe sono condensati insegnamenti imperituri e fondamentali per comprendere a fondo e interpretare al meglio la nostra difficile professione.

In una parola, bisogna crederci, bisogna sentire visceralmente che il punto di vista che rappresentiamo serve per consentire alla giustizia di trionfare sul giustizialismo.

Solo chi ci crede avverte il senso di frustrazione della sconfitta, quel senso di ingiustizia che ci induce sentimenti di prostrazione e amarezza infiniti.

Solo chi ci crede non pensa ad altro che a come risolvere il problema esistenziale affidato alle sue cure.

Franco Grande Stevens è tra i più grandi di tutti e di sempre; è inutile tentare di imitare Maestri di tale levatura, sono creature uniche.

Però, ascoltare e leggere le sue parole può servire a comprendere se abbiamo quella vocazione oppure no.

Se leggendo ci si accorge che interpretiamo l'esistenza da avvocati difensori di noi stessi e da PM nei confronti del prossimo, l'avvocatura non fa per noi.

Questa esige umiltà, senso dei nostri limiti, apertura al confronto, curiosità per quello che si cela dietro apparenze facili da giudicare fino a quando non capita a noi.

Franco Grande Stevens docet!

Nicola Madia Jr.

Giovane amico,

non scegliere questa professione se non bruci di curiosità intellettuale; non sceglierla se, come ammonì un grande avvocato napoletano mio Maestro – Francesco Barra Caracciolo-



Talento e sacrificio

“al tuo talento non unirai un grande spirito di sacrificio”; non sceglierla se non avvertirai con piacere che esso invaderà la tua vita e ti chiederà di dedicarle ogni energia perché, come dice un bel verso del Macbeth “il lavoro nel quale proviamo diletto è esso stesso rimedio alla fatica” e come, a chi gli chiedeva del perché di una vita così austera dedicata costantemente al lavoro e al miglioramento che costava la rinuncia alle delizie della vita, Von Karajan rispose: “le delizie della vita? Sono un rischio da non correre nel mio mestiere”,

Il confronto

Non scegliere se vorrai isolarti intellettuale perché è il confronto che ti fa umile e quindi ti conserva giovane e vivo; lo insegnava una bellissima frase poco conosciuta del Foscolo: “Va fra la gente per romperti le corna dell’orgoglio”; non sceglierla se non vorrai mettere al bando le furberie e rispettare, e consigliare di rispettare, le leggi anche morali. Un grande banchiere israelita scrisse al figlio nel testamento “se non per vocazione, sii onesto per convenienza”; non sceglierla se non vorrai prodigarti per gli altri perché -le parole sono del nostro Piero Calamandrei – “gli avvocati bisogna che lavorino disperatamente.”

L'Avvocato pensa solo agli altri.

Vogliono o non vogliono, fino all’ultimo respiro, per servire gli altri, per aprire la strada agli altri, e arrivino alla morte senza aver potuto fare quello che li riguarda personalmente e.. che tutta la vita hanno dovuto rimandare a domani.

Grazie a tutti.”

Franzo Grande Stevens

PAROLE

Si dice che i Presocratici diffidassero delle parole, perché “la parola corrompe” ed appare corretto ritenere che la profondità e libertà del pensiero sono in qualche modo costrette, quando si traducono in linguaggio.

D'altra parte, il linguaggio è la rotaia sulla quale scorrono le relazioni tra gli uomini, che ben difficilmente o in modi assai primitivi potrebbero comunicare altrimenti.

Un cenno del capo o un gesto possono riuscire eloquenti, ma non tanto da assorbire le articolazioni di un rapporto interpersonale.

Ciò vale in particolare nel nostro campo, il diritto, dove una norma giuridica non potrebbe darsi in modo subliminale, ed una difesa od una sentenza sarebbero sconcertanti, se non impossibili, senza parole: un colpo di bastone per il soccombente, una danza per il vincitore..

E' vero peraltro che, già presso i Romani, era conosciuta la rilevanza del comportamento “ad nutum”, che appunto si risolveva in una azione liberamente attuata e non necessariamente preceduta o accompagnata da espressioni verbali.

Così analogamente per i cosiddetti “fatti concludenti”, la cui predicazione non potrebbe peraltro avvenire che a parole.

Si tratta tuttavia di fenomeni marginali, che non destituiscono l'essenzialità della parola, anche se sobriamente impiegata: “dictum sapientis sat est”, diceva Plauto.

Ancora, non si può dimenticare la massima per la quale il silenzio è una risposta (in inglese, oltre che in varie altre lingue: “silence is often the best answer”), ovvero il “parlare tacendo” (“cum tacent clamant”) delle Catilinarie, che entrambe presuppongono per opposizione la parola.

Alla fine, ricorre sempre la parola, come diceva paradossalmente Ionesco: “Solo le parole sono una cosa seria, tutto il resto son chiacchiere” (nell'originale francese: “Les paroles seules comptent. Le reste est bavardage”).

Possiamo dunque apprezzare ed amare il linguaggio, e così anche i metalinguaggi, cioè quei modi di esprimersi che appartengono in modo distintivo a precisi settori del sapere: per noi .. “salvis iuribus”.

Mentre il silenzio, quando non dipende dal sonno, apre alla profondità, il linguaggio consente le relazioni e la sua evoluzione può attingere a contenuti di bellezza: con ogni rispetto, dimentichiamo Kant e ricordiamo i poeti.

L'impiego del linguaggio può anche concludere a divertenti svarioni, come quello del collega che, replicando a un avversario, censurava che egli impiegasse “escabotages”, forse dimenticando che Caboto non era un giurista ma un navigatore.

E però anche gli svarioni possono concorrere all'evoluzione della lingua o almeno a conferirle coloriture, come quella locuzione anglo-musicale che suona “last but not Liszt”: però, andiamoci piano.



STALKING E ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Protagonista di questa vicenda, che nella maggior parte dei casi vede alla sbarra il “sesso forte” (o tale reputato), è un’ “appartenente al gentile sesso”, (per chi è ancora ancorato a questa dicotomia nonostante la società odierna è ormai orientata decisamente verso un concetto “fluido” di genere), che si è vista protagonista di una particolare vicenda.

Prima di addentrarci nel merito occorre far un breve cenno all’ambito processuale.

La Cassazione con la decisione n. 9878 del 7/3/’24 della sezione V ha confermato la condanna verso una donna che ha reiterato continue richieste per l’assegno di mantenimento la cui unica ed esclusiva finalità reale era quella di umiliare e perseguitare l’ex marito. Il Supremo Consesso ha confermato quanto emerso sia in primo che in secondo grado dalle rispettive istruttorie, rivisitato in chiave critica, e in particolare la responsabilità penale della stessa dapprima ai sensi dell’art. 612 bis c.p., in combinato disposto degli artt. 595, 635, 56 e 582 c.p., e quindi condannata alla pena di anni 1 di reclusione e al risarcimento del conseguente danno arrecato all’ex marito. In effetti Ella ha assunto comportamenti così assillanti da trabordare in ambito penale, come ad esempio ripetute e numerose ossessive telefonate, durante le quali inveiva in modo ingiurioso e denigratorio, tali da essere reputate quali molestie e minacce; non solo ma questo comportamento è stato ripetuto anche in presenza dell’ex coniuge in occasione delle varie richieste di somme economiche elargite a titolo di assegno di mantenimento, già accordato in sede di separazione. La protagonista non contenta di tutto ciò, ha replicato i medesimi atteggiamenti anche verso la cognata, arrecandole notevole disturbo alla quotidianità, citofonandole più e più volte, imbrattandole la saracinesca del negozio con vernice spray e determinando così anche in quest’ultima un grave stato di turbamento psicologico di ansia e di paura per la propria incolumità. Questa insostenibile situazione ha costretto l’ex coniuge a modificare radicalmente le quotidiane abitudini di vita.

In sede di lettemità l’imputata ha sostenuto l’erroneità nella qualificazione giuridica della fattispecie ed in particolare dei sopra illustrati comportamenti, reputandoli, Ella, come arbitrario esercizio delle proprie ragioni e non certamente come stalking. Seconda questa tesi difensiva, dall’istruttoria non era emerso il dolo, così come previsto dal legislatore nell’art. 612 bis c.p., poiché l’asserita volontà di realizzare, come in realtà poste in essere, le minacce e le molestie, erano scaturite (e quindi giustificate) dalla estrema conflittualità che contraddistingueva la separazione e le fasi successive. L’assenza di corresponsione dell’assegno di mantenimento l’aveva gettata in uno stato di preoccupazione per le condizioni in cui versava la figlia, malata e bisognosa di cure al punto che la reazione della imputata si era manifestata in modo violento ed estremo. L’imputata, però, a dire della Cassazione, non ha preso in considerazione la circostanza per la quale il reato disciplinato dall’art. 612 bis c.p. è un reato abituale ed è quindi la condotta complessiva ad essere analizzata e non i singoli episodi tipicizzati. La valenza penalista è, pertanto, la reitera nel tempo dei singoli comportamenti e non nella visione

parcellizzata e atomistica dei singoli atti (minacce, offese, insulti, anche sui media, telefonate ripetute ed ossessive, danneggiamenti), evidenziati in sede dibattimentale non solo da parte dei testi ma anche dalla stessa imputata riconosciuti.

Queste reazioni scomposte ad opera della ex moglie hanno, però comportato nei confronti dell'altro ex coniuge, una radicale modifica della propria abituale quotidianità, tale da essere reputata dalla Cassazione quale condotta di rilevanza penale. Il soggetto leso ha infatti, in istruttoria, dimostrato l'ingenerato stato di ansia, di turbamento e di paura conseguenti all'indicata situazione comportamentale che già in primo grado e poi in quello successivo, ne riconoscono l'esistenza sotto l'aspetto dell'elemento soggettivo nella dimensione del dolo e di quello oggettivo. Nella citata decisione del Supremo Consesso si è evidenziata la differenza tra i due istituti di cui all'art. 612 c.p. e degli srtt. 392 e 393 c.p., affermando che le richieste economiche rivendicate, in realtà, non sarebbero altro che un puro pretesto per mortificare, umiliandolo, l'ex coniuge, con, quindi, il solo intento di perseguirlo: nessuna azione in sede civile, ad esempio, è stata intrapresa dalla imputata al fine di poter eludere questa ricostruzione fattuale emersa nelle varie sedi giudiziarie e che avrebbe potuto eventualmente giustificare, come asserito dalla stessa imputata, le varie proprie azioni. Certamente diversi e ben più misurati comportamenti ed atteggiamenti avrebbero dato spunto al legale per poter meglio suffragare la tesi difensiva delineata nei vari gradi di giudizio.

Luigi Tancredi

Cerco / Offro

Vendesi, a seguito di incarico dell'Avvocato Ambrogio Denti,
ufficio di mq 91 circa in Lecco Piazza Affari 7
con possibilità di sua trasformazione abitativa.
Avv. Luigi Giordano Tel: 0341 821196

Affittasi in Lecco, Piazza Affari n. 7, Studio mq 90,
parzialmente ammobiliato. Libero da Luglio 2023.
Possibilità di box nelle vicinanze.
Avv. Fabio Agostoni 338 500 42 85

L'Avv. Paolo Rivetti offre ampio locale,
altri spazi e servizi in Lecco Via C. Cattaneo 67
Tel: 0341/282869 – 393/9252495- fax 0341/354694



In giro per mostre...

a cura di Renato Cogliati

EMILIO VEDOVA QUESTA È PITTURA Forte di Bard Valle d'Aosta Dal 30 Novembre 2024 Al 2 Giugno 2025 Info: https://www.fortedibard.it/mostre/emilio-vedova-questa-e-pittura/	UGO NESPOLO Verbania Villa Giulia Dal 17 Maggio 2025 Al 28 Settembre 2025 Info: https://eventi.comune.verbania.it/Eventi/UNIVERSO-NESPOLO	ETRUSCHI DEL NOVECENTO Fondazione Luigi Rovati Milano Dal 2 Aprile 2025 Al 3 Agosto 2025 Info: https://www.fondazioneuigirovati.org/it/museo/appuntamenti-e-mostre/mostre/etruschi-del-novecento
RENATO PARESCE E LES ITALIENS DE PARIS Jesi Palazzo Bisazzioni Dal 16 Maggio 2025 Al 14 Settembre 2025	MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA ANATOMIA DI UNO SPAZIO Venezia Peggy Guggenheim collection Dal 12 Aprile 2025 Al 15 Settembre 2025 Info: https://www.guggenheim-venice.it/it/mostre-eventi/mostre/maria-helena-vieira-da-silva-anatomia-di-uno-spazio/	DA SIRONI A PICASSO Lugano Fondazione Braglia Dal 13 Marzo 2025 Al 19 Luglio 2025 Info: https://www.fondazionebraglia.ch/da-sironi-a-picasso-la-collezione-braglia/
	MELOTTI LASCIATEMI DIVERTIRE! Torino Gam Dal 16 Aprile 2025 Al 7 Settembre 2025 Info: https://www.gamtorino.it/it/evento/fausto-melotti-lasciatemi-divertire/	



TIPOGRAFIA LECCHESE

STAMPA DIGITALE PICCOLO E GRANDE FORMATO
STAMPATI COMMERCIALI E PUBBLICITARI

dal 1980 la stampa di qualità

La tipografia al servizio
del tuo studio
richiedi un preventivo a:
tipografialecchese@gmail.com



ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Organismo di Mediazione

dell'Ordine degli Avvocati di Lecco

Palazzo di Giustizia

Via Cornelio, 3-4 – Lecco

Tel. 0341.368210

e-mail: mediazione@ordineavvocati.lecco.it

PEC: mediazione@lecco.pecavvocati.it